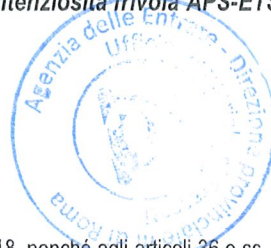


Statuto Sociale



Art. 1 – Denominazione e sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto in essa previsto all'art. 18, nonché agli articoli 36 e ss. del codice civile e delle disposizioni della legge 7 dicembre 2000 n.383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" e in conformità alle disposizioni previste dal D.lgs. n. 117/2017, nonché ai principi e alle norme stabilite in materia di enti di terzo settore, è costituita l'associazione di promozione sociale denominata **"Medici che si difendono Associazione tra Medici e Sostenitori per la lotta alla contenziosità frivola APS-ETS"** per la promozione e lo sviluppo di un corretto ed efficiente sistema sanitario e di un sereno rapporto tra medici e pazienti.

Nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 117/2017 successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico degli Enti di Terzo Settore l'associazione adotta automaticamente le qualifiche e l'acronimo APS e ETS nella propria denominazione. La qualifica APS e l'acronimo ETS ne costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo vengono inseriti negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione ha attualmente sede in San Cesareo, Piazza Giulio Cesare n.3, 00030 Roma. L'eventuale mutamento della sede non comporterà la modifica del presente statuto. L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione è indipendente, apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro.

Art. 2 – Scopi ed attività

Attraverso l'attività di promozione sociale complessivamente svolta, l'Associazione si propone di conseguire effetti positivi per l'intera collettività.

L'Associazione inoltre, per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolge in favore di associati e terzi le attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lett. d), g), h), i), l), m), v) e w) del Decreto Legislativo n. 117 del 2017.

L'Associazione garantisce parità nelle condizioni di accesso ed accoglienza alle iniziative, ai servizi e alle attività realizzate, senza alcuna forma di discriminazione.

L'Associazione, senza scopo alcuno di lucro, ha per obiettivo l'operare in campo sociale, culturale, cooperativistico e istituzionale al fine di promuovere ogni iniziativa diretta a proporre un sistema sanitario efficiente ed economico ed a promuovere e ad attuare:

- A. la tutela degli operatori sanitari e dei pazienti;
- B. l'economicità della gestione dei servizi sanitari;
- C. la conoscenza di modelli sanitari di altri Paesi e l'aggiornamento dei servizi sanitari che possono essere offerti anche mediante ricorso alla tecnologia;
- D. la tutela e la corretta informazione sui valori immanenti alla professione medica quali: l'immagine l'indipendenza, il decoro, la dignità, la solidarietà tra i colleghi;
- E. la tutela alla dignità, alla riservatezza e all'immagine del malato;
- F. qualsiasi forma di sostegno in favore di cittadini e/o immigrati che vivono in condizioni di svantaggio dal punto di vista fisico, psichico ed economico-sociale e volta all' affermazione dei loro diritti;
- G. il deflazionamento del contenzioso tra pazienti e medici.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione:

- H. sviluppa l'organizzazione e la partecipazione di manifestazioni pubbliche a sostegno dei propri fini statutari;
- I. proporre e realizzare iniziative rivolte alla prevenzione, alla cura del benessere psico-fisico e al miglioramento della qualità della vita;
- J. promuove ed organizza ricerche, corsi, seminari, dibattiti, incontri e convegni per diffondere una reale cultura in materia di sanità, di responsabilità degli operatori sanitari e dei diritti ed obblighi di tutti i gestori e gli utenti dei servizi sanitari;
- K. procede alla creazione e gestione di biblioteche, centri di documentazione anche tramite l'applicazione delle nuove tecnologie informatiche al fine di raccogliere materiale documentario;
- L. promuove la creazione e gestione di punti e/o sportelli informativi, di orientamento e di ascolto;
- M. Opera per la costruzione di una rete italiana e internazionale per lo scambio di informazioni, progetti e iniziative in materia di sanità e servizi sanitari;
- N. promuove, organizza e gestisce borse di studio e corsi di formazione;
- O. promuove la pubblicazione di monografie e/o periodici;
- P. si propone di realizzare siti internet, costituire banche dati, fornire servizi e consulenza on – line sui temi oggetto delle proprie iniziative;

- Q. propone in ogni sede istituzionale tutte le riforme legislative e normative necessarie o opportune per raggiungere modelli organizzativi efficienti del sistema sanitario;
- R. promuove il governo clinico per restituire serenità e fiducia al rapporto medico – paziente, come, in via meramente esemplificativa: la creazione di idonei strumenti atti a prevenire e/o a definire in sede stragiudiziale le controversie tra medici e pazienti;
- S. Svolge attività di consulenza a favore dei soci, nonché esercita e promuove iniziative nell'interesse comune dei soci finalizzate a rafforzare le competenze e le tutele degli associati negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, lavoristico, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;
- T. promuove attività di consulenza medico e legale volta a valutare preventivamente la conformità dei comportamenti sanitari in ordine alle linee guida ed alle *best practice* da applicare al caso concreto;
- U. intraprende una campagna informativa volta a sensibilizzare i pazienti sui casi di responsabilità medica, fornendo la reale conoscenza in ordine alle casistiche giudiziali risarcitorie nonché disincentivando azioni temerarie di lite;
- V. realizza tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari atte al raggiungimento dello scopo sociale;
- W. promuove e mantiene rapporti con le rappresentanze del mondo scientifico e medico, istituzionali e politiche, sociali e culturali;
- X. collabora con enti pubblici o privati e con altre associazioni che, anche in via occasionale o contingente, possano contribuire al proseguimento degli scopi sociali;
- Y. presta collaborazioni esterne, continuative o saltuarie, con testate giornalistiche, televisive e radiofoniche per l'acquisizione e la divulgazione di materiali informativi e dei fini dell'Associazione;
- Z. collabora con il mondo dei blog e del web.



L'Associazione è legittimata a:

- AA. promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela degli interessi dell'associazione;
- BB. intervenire in giudizi civili e penali e agire in giudizi civili per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'Associazione (quali a mero titolo esemplificativo le azioni giudiziali volte a richiedere ed ottenere tutela degli interessi collettivi all'immagine alla dignità, all'indipendenza, al decoro dei medici ovvero dei malati);
- CC. ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alle lettere H – I - J;
- DD. intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- EE. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione non persegue fini di lucro e in quanto ente non commerciale di tipo associativo nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 117/2017 ispira il suo Statuto e ordinamento ai seguenti principi e regole:

- FF. rispetto del divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge;
- GG. obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione qualificata come Ente del Terzo Settore (ETS) con finalità analoghe, la cui individuazione spetterà al Consiglio Direttivo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- HH. assicurare la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative per garantire l'effettività del rapporto medesimo con espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. A tal fine le norme del presente statuto dettano regole per la partecipazione degli associati con diritto di voto all'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'associazione, ispirate al principio della delega, trattandosi di organizzazione complessa a carattere nazionale;
- II. obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto finanziario ed economico secondo le modalità del presente Statuto;
- JJ. libera eleggibilità degli organismi dirigenti attraverso la partecipazione di tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte all'Associazione nazionale all'Assemblea convocata con idonee forme di comunicazione e pubblicizzazione, che deve altresì essere assicurata riguardo alle deliberazioni assembleari ed ai rendiconti;
- KK. intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa.

Art. 3 – Patrimonio

Non avendo l'Associazione fini di lucro, il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso;
- b) contributi, erogazioni, donazioni e lasciti ed ogni altra entrata conseguita in conformità alle previsioni statutarie e alla normativa di settore, così come indicato nell'art.4.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione dedotte le passività sarà devoluto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 63, comma 4 del D.lgs. n. 117/2017, ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle descritte nel presente Statuto, e comunque in conformità alle previsioni di legge previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 4 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- A. quote di coloro che si iscriveranno all'Associazione; i contributi volontari eventualmente versati dagli associati o da soggetti sostenitori non iscritti all'associazione;
- B. entrate derivanti da eventuali donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari;
- C. erogazioni provenienti dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzate al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- D. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- E. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati provenienti dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e finalizzate esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- F. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- G. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale anche se non specificate nel presente statuto;
- H. ogni altro finanziamento, erogazione, contributo o provento conforme alle disposizioni normative.

L'Associazione conserverà per tutto l'arco di tempo stabilito dalla legge la documentazione con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa a tutte le risorse economiche specificate nel presente articolo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. I proventi dell'attività dell'Associazione non potranno in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Art. 5 – Soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e le società scientifiche che accettino gli articoli del presente Statuto e del regolamento, ove esistente, che condividano gli scopi dell'Associazione e che si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata, a maggioranza semplice, dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie generalità.

In particolare nella domanda deve essere esplicitato:

- a) ragione sociale, luogo e data di costituzione, sede legale ed eventuale domicilio, CF ed eventuale P.IVA, e-mail per comunicazioni, consenso al trattamento dei propri dati personali e richiesta di inserimento nella mailing list dell'associazione;
- b) oppure, nel caso di persone, nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e domicilio, CF, e-mail per comunicazioni, consenso al trattamento dei propri dati personali e richiesta di inserimento nella mailing list dell'associazione;
- c) dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione totale ed incondizionata dell'Atto Costitutivo, delle disposizioni dello Statuto, delle norme e del Regolamento, delle deliberazioni già adottate dagli Organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha 30 giorni di tempo per confermare o negare l'adesione. L'eventuale diniego deve essere comunicato e motivato, e non è soggetto ad impugnazione o reclamo. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In base alle disposizioni di legge in materia di privacy (D.lgs. 196/2003) tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto finale dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti, ove esistenti. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

L'Associazione si compone di cinque categorie di soci: fondatori, effettivi, onorari, aggregati e volontari.

- a) Sono **Soci Fondatori** i soci intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione;
- b) Sono **Soci Effettivi** quelli che si iscrivono all'Associazione;
- c) Sono **Soci Onorari** quelli il cui operato si è distinto per la causa dell'Associazione. Sono soci onorari le persone od enti, il cui operato si sia manifestato inequivocabilmente a favore dell'Associazione e la cui iscrizione sia deliberata dal Consiglio Direttivo. La qualifica di socio

onorario è meramente onorifica, di tal che i soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non hanno diritto di elettorato né attivo, né passivo. Il numero dei soci è illimitato. Tutti i soci, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa entro 10 giorni dall'ammissione all'Associazione. Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e sono totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esterno;

- d) Sono **Soci Aggregati** le società scientifiche, le associazioni e gli altri enti del Terzo settore che non perseguono fini di lucro e che aderiscono a "APS Medici che si difendono Associazione tra Medici e Sostenitori per la lotta alla contenziosità frivola ETS" nella loro interezza. I soci aggregati partecipano alle Assemblee nazionali mediante un numero di delegati proporzionale al numero dei loro iscritti ed esattamente un delegato ogni 50 iscritti, fino ad un massimo di 50 delegati. La quota associativa di tali soci aggregati dovrà essere fissata in misura pari maggiore rispetto a quella fissata per i soci effettivi persone fisiche;
- e) Sono **Soci Volontari** gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Le quote associative sono personali, intransmissibili, non cedibili e non rimborsabili all'atto dell'uscita dall'Associazione.

Art. 6 – Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di **Sostenitori** tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 7 – Diritti dei soci

La qualifica di socio fondatore, effettivo, aggregato e volontario dà diritto a partecipare alla vita associativa e ad esprimere il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione delle norme di statuto e di eventuali regolamenti. Detti soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi ed hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

Gli associati non potranno in alcun modo essere retribuiti, ma potranno aver diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, a condizione che questo sia previsto da apposita delibera del C.D. e sia previsto dal preventivo annuale di spesa.

L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Gli associati hanno diritto di accesso, previa richiesta, ai documenti, delibere, rendiconti e registri dell'associazione, con esclusione dei dati protetti da privacy. Tutti gli associati, tranne quelli onorari, hanno diritto di voto.

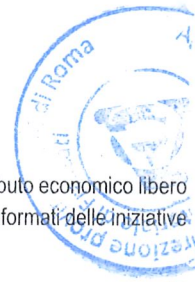
Art. 8 – Doveri dei soci

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, delle linee programmatiche emanate e delle leggi vigenti.

I soci devono collaborare, secondo le proprie capacità, all'allestimento ed alla realizzazione della attività previste nel programma dell'Associazione, secondo i criteri di responsabilità e di autonomia.

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento ove esistente, e delle delibere assunte dagli organi sociali ed al versamento della quota associativa stabilita annualmente dal C.D. ed approvata dall'assemblea annuale.

I soci potranno effettuare, su richiesta del consiglio direttivo, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.



Art. 9 – Recesso/esclusione dei soci

Si decade dalla qualità di socio: per recesso, per mancato versamento delle quote associative, per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo, a causa di morte o di eventi equiparati. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente del Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 7, nel caso che abbia tenuto comportamenti comunque contrari ai principi ispiratori dell'Associazione, per altri motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa, per aver riportato condanne penali per gravi reati. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. La decisione è appellabile dinanzi all'assemblea soci nella prima riunione utile. La decisione dell'assemblea è inappellabile.

I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 10 – Dipendenti e Collaboratori

L'Associazione può assumere dipendenti e stipulare contratti di lavoro e di prestazione d'opera secondo le norme vigenti in materia impegnandosi al rispetto delle disposizioni in materia di obblighi assicurativi contro le malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

L'Associazione può inoltre utilizzare consulenti, professionisti e collaboratori esterni stipulando con loro contratti a norma di legge.

E' fatto divieto di corrispondere a lavoratori subordinati o autonomi retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 812, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 11 – Sezioni Periferiche

Su proposta del Consiglio Direttivo o sulla base di iniziative spontanee, con l'approvazione del Direttivo Nazionale potranno essere istituite Sezioni Locali, denominate Sedi Periferiche dell'Associazione "Medici che si difendono".

Le Sezioni Locali potranno essere istituite per ogni Regione o Provincia italiana, laddove vi siano almeno 30 associati residenti o domiciliati nel luogo in cui si intende aprire la sezione locale e laddove esistano ragioni di opportunità al fine di incrementare il numero degli iscritti su determinati territori o di svolgere in essi l'attività associativa in modo più capillare o, comunque, più efficace.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare per ogni sezione locale un Coordinatore ed un Segretario, scelti tra gli iscritti all'Associazione Nazionale, che terranno rapporti di stretta collaborazione con il Consiglio Direttivo Nazionale. Essi non hanno alcun potere rappresentativo dell'Associazione. Le Sezioni Locali dell'Associazione non sono organi ma semplici suddivisioni interne dell'Associazione.

Art. 12 – Organi

Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea Nazionale; il Consiglio Direttivo Nazionale; il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale; il Vicepresidente del Consiglio Direttivo Nazionale; il Segretario del Consiglio Direttivo Nazionale; il Tesoriere del Consiglio Direttivo Nazionale.

Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito.

Art. 13 -Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'associazione e si riunisce ogni anno in sessione non elettiva ed ogni tre anni in sessione elettiva. Tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative, hanno diritto di partecipare all'assemblea, hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.

L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori, da quelli effettivi e dai delegati di quelli aggregati, come previsti dal precedente art. 5 ed è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci. Detta convocazione avviene mediante pubblicazione sul sito dell'Associazione "Medici che si difendono" per almeno 30 giorni consecutivi prima della data dell'assemblea e, ove possibile, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea dei soci è convocata in sessione non elettiva almeno una volta all'anno ed in sessione elettiva almeno una volta ogni tre anni. Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo, a maggioranza semplice, lo ritenga necessario e quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora ove si tiene la riunione. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea, salvi i casi di maggioranze qualificate, vengono prese a maggioranza dei soci presenti e rappresentati per delega; possono essere espresse anche con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio, presente o rappresentato per delega, ed ogni delegato di socio aggregato ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di altro socio non amministratore. I membri del C.D. non possono rappresentare in assemblea altri soci per delega.

Possono partecipare all'assemblea nazionale, senza diritto di voto, tutti coloro che, pur non rientrando tra gli iscritti all'Associazione, sono invitati da un membro del Consiglio Direttivo o da uno qualsiasi degli Associati, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea delibera sui seguenti argomenti:

- A. elegge il Presidente;
- B. elegge i membri elettivi del Consiglio Direttivo;
- C. propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- D. approva il conto preventivo annuale ed il rendiconto annuale predisposti dal Direttivo;
- E. fissa annualmente l'importo della quota associativa;
- F. decide inappellabilmente sull'impugnativa delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- G. approva il programma annuale dell'Associazione;
- H. approva gli eventuali Regolamenti;
- I. approva le modifiche statutarie;
- J. delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

Per l'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto è necessario il voto favorevole di 2/3 dei soci presenti all'Assemblea in seconda convocazione. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio a Ente con finalità simili, è necessario il voto favorevole di 3/4 dei soci presenti alla Assemblea in seconda convocazione.

Per le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio è ammesso il voto per corrispondenza. Detto voto deve essere espresso personalmente dal socio, in modo chiaro ed univoco con specifico riferimento all'oggetto del voto e, in caso di modifiche statutarie, deve contenere l'esatta menzione dell'articolo che si intende approvare con la votazione.

Il voto espresso per corrispondenza deve essere accompagnato da una fotocopia di un valido documento d'identità e deve essere certificato, con ogni mezzo previsto dalla legge, in merito all'autografia della sottoscrizione.

Art. 14 – Consiglio Direttivo Nazionale

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea e composto da un max di 10 membri eletti dall'Assemblea. Fanno, inoltre, parte di diritto del Consiglio Direttivo i Coordinatori o, in loro vece, i Segretari delle Sezioni Periferiche ed un rappresentante di ciascun Ente,

Associazione e Società Scientifica, che abbia un numero di iscritti non inferiore a 500 soci. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

E' consentita la partecipazione a distanza, qualora la maggioranza dei membri presenti vi consenta.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti figure: il Presidente che deve essere eletto direttamente dall'assemblea, il Vice Presidente, il Segretario ed Tesoriere, che vengono invece eletti dai membri del Consiglio Direttivo stesso nella sua prima riunione. I componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili. E' convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due componenti.

Al C.D. possono partecipare, senza diritto di voto, a titolo di consulenti, soci e non soci espressamente invitati. Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti ed, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il C.D. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è investito dei suoi più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Ad esso spetta, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

curare l'esecuzione delle delibere assembleari; redigere il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo e lo rende pubblico successivamente all'approvazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività associativa; tenere i rapporti con le Istituzioni centrali e locali; deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati; redigere e presentare all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione; valutare se accettare o meno le donazioni e lasciti a favore dell'Associazione;

compiere ogni atto ed operazione necessaria ed utile alla corretta amministrazione del Comitato, in ossequio al fine sociale dello stesso; stabilire eventuali compensi o rimborsi spese per consulenti e relatori, istituire borse di studio, stabilire se ed in che misura sono dovuti rimborsi spese agli associati, previa rigorosa verifica della documentazione di spesa e delle previsioni di spesa previste per l'anno cui le spese stesse si riferiscono; avanzare richieste di finanziamento pubblici per le attività sociali. – Approvare la costituzione di Sezioni Locali dell' Associazione.

Art. 15 – Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 16 – Vicepresidente del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dal Consiglio stesso al proprio interno e rimane in carica per tre anni. Sostituisce il Presidente in caso di suo legittimo impedimento e coordina i rapporti esterni dell'Associazione.

Art. 17 – Segretario del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Segretario del Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale al proprio interno e rimane in carica per tre anni. Garantisce l'organizzazione dell'Associazione e provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale, nonché alla redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 18 – Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della tenuta di ogni documento avente rilevanza fiscale e dei registri contabili previsti dalla legge. Qualora la contabilità dell'Associazione venga tenuta da professionisti esterni all'Associazione, il Tesoriere cura la tempestiva trasmissione ad essi di ogni documento necessario ad una regolare tenuta della contabilità e fornisce ogni notizia utile alla predisposizione di ogni atto o dichiarazione necessari a fini fiscali.

Art. 19 – Incompatibilità, decadenze e cessazioni

Ciascun socio può rivestire una sola carica direttiva. Il socio che ricopre cariche direttive in organi collegiali, decade dalle stesse per mancata partecipazione senza giustificato motivo a due riunioni consecutive dell'organo di cui è componente. Il socio che ricopre cariche direttive in organi monocratici, decade dalle stesse nel caso in cui dal grave inadempimento dei compiti assegnati dal presente statuto, consegua la difficoltà di

svolgimento della normale attività dell'Associazione. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo, previo accertamento della sussistenza dei presupposti indicati nei punti precedenti.

Nel caso di decadenza o cessazione per qualsiasi motivo dalla carica direttiva di uno o più componenti di un organo collegiale elettivo, la carica è assunta ad interim dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo o in mancanza dal membro più anziano del Consiglio Direttivo, fino a nuove elezioni.

Nel caso di decadenza o cessazione per qualsiasi motivo dalla carica direttiva di un organo monocratico elettivo si procede a nuova elezione secondo le disposizioni del presente statuto.

Art. 20 – bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci consuntivi e preventivi ed il bilancio sociale annuali, redatti ed approvati secondo il presente Statuto, rendono conto delle attività realizzate e dell'uso delle risorse disponibili.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'approvazione del bilancio di esercizio, di norma, avviene entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine sopraindicato potrà essere di centottanta giorni se lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'Associazione, ovvero ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga necessario e segnali nella relazione al bilancio le ragioni della dilazione.

Il bilancio, una volta approvato, sarà reso pubblico con le misure previste dalla normativa vigente.

L'Associazione destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate in favore di fondatori, componenti degli organi sociali, associati, lavoratori, collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del vincolo associativo.

Art. 21 – Disposizioni finali

Il Consiglio Direttivo Nazionale è delegato ad approvare le modifiche al presente Statuto che si rendessero necessarie per osservare obblighi imposti dalla legge, da norme regolamentari o provvedimenti amministrativi, delle quali darà comunicazione all'Assemblea alla prima occasione utile.

Per l'attuazione del presente statuto potrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci un regolamento.

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Ufficio Territoriale di Frascati
N. <u>203</u> <u>3</u>
Serie <u>3</u>
Data <u>1/2/2023</u>
REGISTRATO COMEURO <u>200.00</u>
IL DIRIGENTE



Anna Paola Colmaresi
Modia Gioppom

L'ADDETTO (*)
Anna Paola Colmaresi
(*) Firma su delega del Direttore provinciale
Francesco Vittorio Gravina